

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 784

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati TURNATURI e DE MARIA**

*Presentata il 26 novembre 1963*

### Provvedimenti tributari per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 luglio 1956, n. 860, nel dettare norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, lasciò insoluto il problema relativo al trattamento fiscale dei redditi provenienti dall'esercizio di attività artigiane. La completezza della materia tributaria, infatti, consigliò di demandarne la disciplina ad apposito provvedimento legislativo.

Attualmente, la classificazione dei redditi, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, è regolato dall'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645). In base a tale norma, sono classificabili nella categoria C-1 i redditi « prodotti nell'esercizio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia ».

Le circolari ministeriali: n. 2160 del 5 aprile 1946; n. 302220 del 4 giugno 1955 e n. 304250 del 18 febbraio 1959 precisano i limiti e le modalità di applicazione di tale precetto legislativo. Per ottenere la classificazione in categoria C-1, una delle condizioni imprescindibili è che il contribuente « non abbia nell'azienda più di quattro dipendenti a carattere continuativo oltre non più di due apprendisti ed i lavoratori saltuari od occasionali ».

Ora non vi è dubbio che tale norma, a ben considerare il fermento espansionistico da cui è pervaso il nostro mondo artigiano, si palesa fortemente limitativa di qualsiasi im-

pulso produttivistico. Ed è noto, peraltro, che gli artigiani reclamano da tempo, ed a buon diritto, che i redditi provenienti dalla loro attività siano interamente classificati, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria C-1.

Per soddisfare tale viva e legittima aspirazione e per sciogliere la riserva legislativa contenuta nell'articolo 20 della legge 20 luglio 1956, n. 860, nel corso della terza legislatura furono presentate, ad iniziativa di vari parlamentari, alcune proposte di legge, aventi per oggetto, appunto, quello di classificare in categoria C-1 tutte le imprese artigiane iscritte nell'Albo previsto dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Fra questa tesi, che sosteneva l'opportunità di non porre alcun limite per la classificazione in categoria C-1 di tutte le imprese artigiane, e quella del Fisco, che pur ammettendo la classificazione nella categoria C-1 delle imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro dei componenti la famiglia, richiedeva precise garanzie ed imponeva rigorosi limiti, è prevalsa, presso la Commissione Finanze e Tesoro della Camera, chiamata a discutere le citate proposte di legge, una tesi mediana che accoglieva in parte le istanze degli artigiani e soddisfaceva, nel contempo, alcune esigenze di carattere cautelativo affacciate dall'Amministrazione finanziaria.

Così, la Commissione Finanze e Tesoro della Camera, nella seduta dell'8 febbraio 1963 approvava ad unanimità un nuovo testo legislativo in forza del quale, all'articolo 1, veniva stabilito che, agli effetti della classificazione del reddito di ricchezza mobile in categoria C-1, « si considerano imprese artigiane quelle che, organizzate prevalentemente con lavoro proprio del contribuente e dei familiari, iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, oltre il titolare impiegano:

a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di sei operai, per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettera a), c), della citata legge;

b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di tre operai, per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettera b), d), della citata legge ».

La Commissione Finanze e Tesoro approvava altresì, all'articolo 2, l'esenzione delle imposte di consumo dei materiali impiegati per la costruzione di laboratori artigiani, in analogia a quanto in precedenza accorda-

to agli opifici industriali ed agli edifici coloniali.

Purtroppo, tale provvedimento non poté essere perfezionato in precetto legislativo in quanto il Senato, per il sopravvenuto anticipato scioglimento delle Camere, non fece in tempo ad approvarlo.

Nell'intento di contribuire alla soluzione del problema prospettato e d'indicare una sulla quale la Camera si è già trovata concorde, si ritiene opportuno riproporre all'approvazione del Parlamento il testo già approvato nella scorsa Legislatura dalla Commissione Finanze e Tesoro della Camera, omettendo soltanto, nel testo che si propone, il secondo comma dell'articolo 1, il cui contenuto appare pleonastico. È di tutta evidenza, infatti, che l'Amministrazione finanziaria può esercitare in qualsiasi momento, il diritto di accertare la sussistenza dei requisiti che la legge prescrive per accordare qualunque beneficio od esenzione.

Per i motivi anzidetti, si confida che la Camera vorrà onorare della sua approvazione la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Agli effetti della classificazione del reddito di ricchezza mobile in categoria C-1 si considerano imprese artigiane quelle che, organizzate prevalentemente con lavoro proprio del contribuente e dei familiari, iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, oltre il titolare impiegano:

a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di sei operai, per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a), c), della citata legge;

b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di tre operai, per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b), d), della citata legge.

### ART. 2.

Il n. 6 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6°) i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie, provvisorie, di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazioni di opifici industriali e artigianali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari ».